



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

N. U00218 DEL 11 OTTOBRE 2024

PROPOSTA N. 2263 DEL 11 OTTOBRE 2024

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio. Revoca della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 novembre 2013, n. 79 e successive modifiche.

L'anno 2024, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 13.39, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, in Roma – via della Pisana n. 1301 si è riunito l'Ufficio di presidenza così composto:

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Antonello	AURIGEMMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Vice Presidente	Enrico	PANUNZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Fabio	CAPOLEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Micol	GRASSELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Valerio	NOVELLI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Verbale di seduta n. 28

Con l'assistenza tecnico-giuridica del direttore delegato dott. Fabio Pezone

L'Ufficio di presidenza

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera h), il quale prevede che la Regione *“promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa”*;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

Visto il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche e, in particolare, l'Allegato A-quater;

Vista la determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 28 febbraio 2022, n. 10, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 22, è stato conferito al dott. Fabio Pezone l'incarico di direttore del servizio *“Amministrativo”*;

Vista la determinazione 4 settembre 2024, n. A00721, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'area *“Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane”* alla dott.ssa Lisa Cammarata;

Vista la legge 24 giugno 1997, n.196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto 16 novembre 2022, e, in particolare, l'articolo 12, comma 6;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 novembre 2013, n. 79 con la quale è stato adottato il "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio", di seguito chiamato Regolamento;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 ottobre 2018, n. 171 (Modifica del "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 novembre 2013, n. 79);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 20 giugno 2023, n. U00030 (Approvazione dei nuovi profili professionali e del nuovo sistema di classificazione del personale non dirigenziale previsto dal C.C.N.L. Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Modifica al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio);

Considerato che, con riferimento ai tirocini formativi di tipo curriculare, i profili istituiti con la deliberazione U00030/2023 trovano corrispondenza, con riguardo a contenuti e a obiettivi, in specifici ambiti formativi e che, pertanto, si rende necessario aggiornare l'elenco di cui all'allegato 1 al vigente Regolamento, concernente i corsi di studio per i quali è ammesso lo svolgimento dei tirocini formativi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, concernente la definizione dei corsi di laurea, per tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, concernente la definizione delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, per tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;

Ritenuto opportuno uniformare il Regolamento ai corsi di laurea triennali e magistrali, come ridefiniti dai citati decreti;

Ritenuto necessario revocare le citate deliberazioni 5 novembre 2013, n. 79 e 3 ottobre 2018, n. 171;

Ritenuto di approvare il "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio", di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

Visto l'articolo 30, comma 3 del Regolamento di organizzazione che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dall'Ufficio di presidenza;

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 novembre 2013, n. 79 (Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio);
2. di revocare la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 ottobre 2018, n. 171 (Modifica del "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio" approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 novembre 2013, n. 79);
3. di approvare il "Regolamento per lo svolgimento dei tirocini formativi di tipo curriculare presso le sedi del Consiglio regionale del Lazio", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle competenti strutture e di demandare alle stesse ogni successivo e consequenziale adempimento;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito internet del Consiglio regionale del Lazio, nella sezione "Stage e tirocini";
6. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 3. entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento definisce le iniziative di tirocinio che potranno essere attuate nel Consiglio regionale del Lazio, fornendo indicazioni di carattere generale in merito a contenuti, obiettivi, destinatari, durata, numero massimo e tipologia di tirocini attivabili, nonché relativamente ai criteri per il coordinamento delle attività di gestione dei medesimi tirocini.
2. I tirocini oggetto della presente disciplina sono esclusivamente i tirocini c.d. “curricolari” a favore di studenti, qualificabili come esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, promossi da università anche straniere o telematiche, enti morali sottoposti alla vigilanza di ministero, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), centri di formazione professionale e tutte le altre fattispecie non soggette a comunicazione obbligatoria.
3. I tirocini di cui al presente regolamento non danno diritto, né costituiscono in alcun modo, un rapporto di lavoro tra il Consiglio regionale e i tirocinanti ospitati.

Art. 2

(Responsabile del procedimento)

1. La struttura competente in materia di formazione, nell’ambito delle proprie attribuzioni, è responsabile dei procedimenti di attivazione e gestione dei tirocini formativi e di orientamento.

Art. 3

(Soggetti promotori)

1. I tirocini di cui al presente regolamento possono essere promossi, attraverso la preliminare sottoscrizione di una convenzione, da università anche straniere o telematiche, enti morali sottoposti alla vigilanza di ministero, istituzioni scolastiche, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e centri di

formazione professionale a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.

2. Per la sottoscrizione della convenzione i soggetti interessati potranno inviare richiesta alla struttura competente di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Contenuti essenziali e obiettivi)

1. I tirocini devono avere contenuti compatibili con le attività e le funzioni istituzionali del Consiglio regionale del Lazio e rientrare tra le sue finalità così come previste dallo Statuto di cui alla Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nella definizione degli obiettivi del tirocinio i candidati dovranno tenere conto delle proprie conoscenze pregresse e dei propri interessi formativi.

Art. 5

(Numero massimo di tirocini)

1. Il numero di tirocini che potranno essere svolti contemporaneamente presso il Consiglio è fissato nella misura massima del 10 per cento del totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Consiglio, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di richiesta di svolgimento del tirocinio.

Art. 6

(Destinatari)

1. Possono fare istanza di svolgimento di tirocinio gli studenti universitari, compresi gli iscritti ai master, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato, gli studenti di istituzioni scolastiche, di enti morali sottoposti alla vigilanza di ministero, di fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di centri di formazione professionale iscritti ad un corso di studio o di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso.
2. Le attività di tirocinio formativo e di orientamento sono svolte sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 3.
3. L'elenco delle convenzioni attive è consultabile sul sito internet del Consiglio Regionale del Lazio nella sezione "Stage e tirocini".

Art. 7

(Requisiti)

1. Il requisito minimo per l'ammissione al tirocinio è l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Al fine di consentire un efficace raccordo tra il profilo formativo posseduto dal candidato al tirocinio e l'esperienza diretta del contesto lavorativo, nell'allegato 1 al presente regolamento sono individuati i corsi di studio che consentono l'accesso al tirocinio.

Art. 8

(Termine e modalità di presentazione delle richieste)

1. Le richieste di ammissione al tirocinio devono essere presentate al Consiglio regionale del Lazio dal soggetto promotore, tramite posta elettronica certificata, entro le seguenti scadenze:
 - dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno per tirocini da attivare nel corso del II semestre (luglio-dicembre) dell'anno in corso;
 - dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno per tirocini da attivare nel corso del I semestre (gennaio-giugno) dell'anno successivo.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente, a pena di inammissibilità:
 - a) gli estremi della convenzione stipulata tra l'ente proponente e il Consiglio;
 - b) gli obiettivi e le finalità del tirocinio da cui si evince il raccordo con i percorsi formativi in corso;
 - c) il nominativo del tutor incaricato dal soggetto promotore;
 - d) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 12, comma 4;
 - e) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.
3. Le modalità di cui al comma 1 possono differire nel caso di utilizzazione di piattaforme informatiche da parte del soggetto promotore.

Art. 9

(Durata)

1. La durata massima dei tirocini, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, è la seguente:
 - quattro mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria;
 - sei mesi per allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma;

- dodici mesi per studenti universitari che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione.
- 2. Nel computo dei limiti di durata sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n° 64, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
- 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata di cui al comma 1.

Art. 10

(Criteri di valutazione delle richieste di ammissione)

1. La struttura di cui all'articolo 2, ai fini dello svolgimento del tirocinio, esaminerà le richieste in base alla strategicità del progetto formativo, rispetto alle peculiari e specifiche esigenze dell'amministrazione regionale nel periodo temporale di riferimento per lo svolgimento del tirocinio e verificherà che il progetto formativo e di orientamento rispetti quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Nel caso di residua disponibilità di ulteriori posti di tirocinio, potranno essere prese in considerazione le domande eventualmente pervenute successivamente ai termini di cui all'articolo 8, comma 1.
3. Nel caso in cui durante un semestre si rendessero disponibili posti (a titolo esemplificativo: per rinuncia, fine anticipata del tirocinio, durata del tirocinio inferiore al semestre) si potrà procedere allo scorrimento delle domande pervenute fino all'esaurimento dei posti resisi disponibili.

Art. 11

(Criteri per lo svolgimento delle attività)

1. Per l'adempimento delle procedure operative relative ai singoli tirocini, la struttura di cui all'articolo 2 assegna alle strutture amministrative del Consiglio regionale i tirocinanti, sulla base della corrispondenza tra il progetto formativo presentato e le attività espletate dalle medesime strutture.
2. Ad ogni tirocinante è assegnato un tutor, tra quelli preventivamente nominati nell'ambito di ciascun Servizio. I tutor incaricati seguono l'attività formativa del tirocinante, il cui svolgimento è autorizzato esclusivamente presso le sedi del Consiglio regionale e convalidano settimanalmente la relazione di cui al successivo comma 3.
3. Il tirocinante è tenuto, a conclusione di ogni settimana di presenza presso il Consiglio regionale, a presentare alla struttura di cui all'articolo 2 la relazione

convalidata sull'attività svolta, corredata dal "foglio presenze" e, a conclusione del tirocinio, una relazione finale riepilogativa.

4. La struttura competente in materia di formazione dà comunicazione dell'avvio del tirocinio all'ufficio competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per i successivi adempimenti di competenza.
5. La modulistica e altri documenti utili per lo svolgimento delle procedure operative relative ai tirocini sono resi disponibili sul sito internet del Consiglio regionale nella sezione "Stage e tirocini".

Art. 12

(Costi e garanzie assicurative)

1. Lo svolgimento dei tirocini curriculari di cui al presente regolamento è a titolo gratuito; per essi non è previsto alcun compenso, indennità, rimborso spese o altre erogazioni comunque definite.
2. I tirocini di cui al presente regolamento non comportano nessuna spesa a carico del Consiglio regionale del Lazio né danno diritto, in alcun modo, a un rapporto di lavoro tra il Consiglio regionale e i tirocinanti.
3. Il Consiglio regionale è sollevato da ogni responsabilità che derivi dallo svolgimento dell'attività formativa.
4. Il soggetto promotore del tirocinio è tenuto ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, fornendo su richiesta copia della polizza assicurativa in vigore.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale del Lazio nella sezione "Stage e tirocini" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
2. Le convenzioni già in essere alla data di pubblicazione del presente regolamento restano valide e producono i loro effetti fino alla data di scadenza.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Elenco dei titoli di studio per i quali è prevista l'ammissione ai tirocini presso il Consiglio regionale del Lazio

SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

ISTITUTO - INDIRIZZO

LICEO CLASSICO

LICEO SCIENTIFICO - TRADIZIONALE

LICEO ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE- ECONOMICO - SOCIALE

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - GRAFICA E COMUNICAZIONE

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

CLASSI DI LAUREA

L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA

L-14 SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE

L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

L-18 SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE

L-20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

L-33 SCIENZE ECONOMICHE

L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE

L-39 SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE

L-40 SOCIOLOGIA

L-41 STATISTICA

CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE E A CICLO UNICO

LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA
LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA
LM-16 FINANZA
LM-18 INFORMATICA
LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE
LM-50 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI
LM-51 PSICOLOGIA
LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI
LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA
LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ'
LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA
LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
LM-66 SICUREZZA INFORMATICA
LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA
LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
LM-82 SCIENZE STATISTICHE
LM-83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE
LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
LM-90 STUDI EUROPEI
LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ' DIGITALE
LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE
LM-93 TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION
LM-94 TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO
LMG/01 GIURISPRUDENZA
LM SC-GIUR SCIENZE GIURIDICHE
LM Data DATA SCIENCE